

Pubblicato il 11/12/2017

N. 01284/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01534/2016 REG.RIC.

 logo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1534 del 2016, proposto da:
Cooperativa Sociale Solidarietà, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Muscatello, con
domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, Strada Torre Tresca,
2/A;

contro

Comune di Putignano, in persona del legale rappresentante p.t., non
costituito in giudizio;

nei confronti di

Soc. Cooperativa Sociale Soleluna, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio
Lofoco e Debora Poli Cappelli, con domicilio eletto presso Fabrizio
Lofoco, in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determina n. 1784 del 23.11.2016 recante aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento della gestione dei Centri aperti polivalenti per minori nei Comuni di Putignano e Noci per il periodo 1.1.-31.5.2017 adottata dal dirigente della I Area del Comune di Putignano, ivi compresa la nota di comunicazione prot. n. 62078 in pari data, a firma del coordinatore dell'Ufficio di piano dell'Ambito territoriale di Putignano;

della nota a firma congiunta del RUP e del Coordinatore l'Ufficio di piano prot. n. 68215 del 21.12.2016 di riscontro rispetto all'istanza di autotutela inoltrata dalla ricorrente in data 7.12.2016;

dell'aggiudicazione provvisoria della medesima procedura ed approvazione dei verbali di gara di cui alla predetta determinazione nonché della nota comunale prot. n. 49041 del 26.9.2016 e di quella successiva prot. n. 55385 del 20.10.2016;

delle determinazioni contenute nei sette verbali (sedute pubbliche e sedute riservate) di gara relativamente, in particolare, all'atto di ammissione in gara della controinteressata e della presupposta nota comunale n. 31789 (richiamata nel verbale n. 2 a scioglimento della riserva di cui al verbale n. 1), all'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche, alla graduatoria finale ed alla successiva declaratoria di congruità dell'offerta inoltrata dalla ditta controinteressata sulla scorta delle giustificazioni presentate e di quelle ulteriori prodotte nel corso del procedimento ed al (non conosciuto) verbale di audizione del legale rappresentante della ditta controinteressata;

di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, non conosciuti, in quanto lesivi e, in particolare, il bando di gara, il disciplinare ed il capitolato speciale, *in parte qua* e nei limiti dell'interesse della ricorrente;

nonché per la declaratoria di inefficacia,
dell'eventuale contratto stipulato tra l'Ambito territoriale di
Putignano e la Cooperativa Sociale Soleluna;
e per il subentro,
della Cooperativa Sociale Solidarietà nell'aggiudicazione e nel
contratto d'appalto ai sensi degli artt. 122 e 124 c.p.a., anche quale
risarcimento in forma specifica e salvo il diritto ad ottenere il
risarcimento per l'eventuale periodo di mancata esecuzione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soc. Cooperativa Sociale
Soleluna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2017 il dott.
Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 27.12.2016 e depositato in Segreteria il
28.12.2016, la Cooperativa Sociale Solidarietà adiva il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di
ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.

Con il ricorso in esame la cooperativa ricorrente esponeva che il
Comune di Putignano, in qualità di ente capofila dell'Ambito
territoriale di Putignano, con bando di gara spedito alla G.U.U.E. il
1.4.2016 e pubblicato in G.U.R.I n. 36 del 4.4.2016, indicava una
procedura aperta per l'"*affidamento della gestione dei centri aperti polivalenti*

comunali per minori in Putignano e Noci", per un valore a base d'asta pari ad € 199.600,00, IVA esclusa, da aggiudicarsi con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

A seguito della disamina delle offerte utilmente pervenute ed ammesse, la Commissione di gara dichiarava aggiudicataria provvisoria dell'appalto la Soc. Cooperativa Sociale Soleluna, con un punteggio finale di 98,574, seguita dalla Cooperativa Sociale Solidarietà - già gestore di entrambi i centri aperti polivalenti oggetto della gara - con complessivi 92,613 punti.

Con Determinazione Dirigenziale 1[^] Area n. 1784 del 23.11.2016, la stazione appaltante confermava l'affidamento.

Ricevuta comunicazione dell'aggiudicazione, dopo aver esperito rituale accesso agli atti, l'attuale ricorrente veniva a conoscenza che nei confronti della ditta risultata aggiudicataria del servizio era stato esperito il subprocedimento di verifica di anomalia dell'offerta, il quale si era concluso con esito positivo, posto che, come dichiarato dall'amministrazione precedente con verbale di gara n. 7 del 14.11.2016, a fronte delle giustificazioni rese dalla ditta, risultava dimostrata la sostenibilità e la realizzabilità delle singole azioni progettuali dell'offerta presentata.

Ritenendo siffatta declaratoria ingiusta ed illegittima, la Cooperativa Sociale Solidarietà, con istanza del 7.12.2016, diffidava l'Amministrazione appaltante dal procedere all'aggiudicazione definitiva, nonché alla stipula del contratto e alla consegna del servizio alla Cooperativa sociale Soleluna, invitandola ad avviare un procedimento di secondo grado teso alla verifica di talune ritenute anomalie segnalate in ordine al piano dei costi del lavoro prospettato dalla controinteressata.

In particolare, asseriva la ricorrente che, stante il sussistere di un "obbligo giuridico (dunque, coercibile) in capo all'aggiudicatario di garantire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del CCNL e di quanto previsto nell'art. 8 del Capitolato, l'occupazione del personale già occupato nell'appalto", non era possibile applicare a quest'ultimo le agevolazioni contributive indicate dalla ditta Soleluna come giustificazione delle voci di prezzo che concorrevano a formare l'offerta presentata. Inoltre, si evidenziava la sussistenza di un vizio nell'inquadramento del personale proposto con riferimento alla figura del coordinatore e degli educatori professionali.

Con nota comunale prot. n. 68215 del 21.12.2016, il R.U.P. forniva riscontro negativo alle osservazioni formulate dall'istante, concludendo per l'assenza di motivi ostativi all'affidamento del servizio in questione alla ditta Soleluna.

Di tal che, la Cooperativa Sociale Solidarietà proponeva l'odierno ricorso, a sostegno del quale deduceva:

1) Violazione di legge (artt. 2 e 86 e ss. d.lgs. n. 163/2006) e di Regolamento (Regione Puglia n. 4/2007). Violazione della *lex specialis* e dei principi di buon andamento (art. 97 Cost.) ed affidamento. Eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, difetto assoluto di motivazione, violazione dell'autovincolo, disparità di trattamento, difetto d'istruttoria. Sviamento. Illegittimità derivata da quella che attinge gli atti presupposti e, in particolare, della disciplina di gara nella parte in cui regola il passaggio del personale impiegato nell'appalto.

In particolare, la ricorrente contestava la validità della proposta progettuale della ditta Soleluna, con particolare riferimento alla sufficienza e alla congruità del corrispettivo offerto in gara.

2) Violazione ed erronea applicazione della legge speciale della gara, anche in riferimento all'art. 22 R.R. 2007 n. 4, anche in combinato con gli artt. 52 e 104. Eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, difetto assoluto di motivazione, violazione dell'autovincolo, disparità di trattamento, difetto d'istruttoria. Sviamento. Illegittimità derivata da quella che attinge gli atti presupposti e, in particolare, della disciplina di gara nella parte in cui regola il passaggio di appalto.

Veniva sostanzialmente addotta l'assenza in capo all'aggiudicataria di un prescritto requisito di idoneità tecnico-professionale, che richiedeva a carico dei concorrenti di comprovare fatturato ed esperienza maturata negli ultimi tre anni in servizi identici e/o analoghi a quelli oggetto dell'affidamento in gara.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la cooperativa ricorrente avanzava altresì istanza di sospensiva nonché di tutela cautelare monocratica *ex art. 56 c.p.a.* e formulava domanda per la declaratoria del diritto all'aggiudicazione della gara ovvero, in subordine, dell'inefficacia del contratto, ove *medio tempore* stipulato, con accertamento, in conseguenza, del diritto al subentro nel servizio.

Alla luce del ricorso proposto, l'Amministrazione appaltante sospendeva, in autotutela, gli effetti della Determinazione Dirigenziale n. 1784 del 23.11.2016 e, nelle more di una verifica di tutte le doglianze manifestate dalla ricorrente e della pronuncia di

questo Giudice rispetto all'istanza cautelare, rinviava la consegna del servizio e la sottoscrizione del contratto. Inoltre, ritenendo opportuno comunque assicurare in continuità il servizio di cui all'appalto in causa, procedeva a prorogare la gestione da parte della ditta ricorrente fino al 31 gennaio 2017 alle stesse condizioni contrattuali in essere a quella data.

A fronte di siffatto esito, la ricorrente rinunciava alla richiesta di misura cautelare monocratica.

Con atto depositato il 9.1.2017 si costituiva in giudizio la società controinteressata per la reiezione del gravame, evidenziandone l'infondatezza nel merito.

Con nota prot. n. 3227 del 20.1.2017, il Coordinatore dell'Ufficio di Piano del Comune di Putignano comunicava alle ditte in causa la prosecuzione da parte della stazione appaltante nella procedura di adozione degli atti amministrativi necessari per l'affidamento dal 1.2.2017 dei Centri aperti polivalenti comunali di Putignano e Noci alla cooperativa Soleluna.

In data 21.1.2017, la cooperativa ricorrente formulava ulteriore istanza di autotutela, sottolineando che il *sub* procedimento di verifica, cui il dirigente competente aveva espressamente subordinato la ripresa del procedimento di gara concluso con l'aggiudicazione impugnata, non risultava perfezionatosi.

In assenza di alcun riscontro, la Cooperativa Sociale Solidarietà presentava, in data 27.1.2017, nuova domanda di tutela cautelare con ricorso autonomo *ex art. 55 c.p.a.* ed istanza di tutela cautelare monocratica *ex art. 56 c.p.a.*

Con Determinazione Dirigenziale n. 153 del 31.1.2017, sulla scorta delle doglianze esposte dalla ricorrente e alla luce delle ulteriori

motivazioni prodotte dalla controinteressata, istruito e concluso il *sub* procedimento di verifica dell'offerta presentata dalla ditta Soleluna, l'Amministrazione resistente confermava l'affidamento a quest'ultima della gestione dei Centri aperti polivalenti comunali di Putignano e Noci.

Seguiva la stipulazione del contratto ed il successivo rinnovo dell'affidamento.

Con ordinanza n. 67/2017, il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe respingeva la domanda cautelare presentata dalla ricorrente per insussistenza del *fumus boni iuris*.

All'udienza pubblica del 18.10.2017 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.

Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto. Non suscettibile di accoglimento si rivela, innanzitutto, la doglianza relativa all'inattendibilità ed inaffidabilità dell'offerta economica presentata dalla cooperativa prima graduata.

In particolare, parte ricorrente lamenta che l'Amministrazione sia incorsa in una valutazione di manifesta e macroscopica erroneità ed irragionevolezza nella quantificazione del costo del lavoro dichiarato dalla ditta controinteressata, all'uopo valorizzando la statuizione di cui all'art. 8 del capitolato di gara, che, in riferimento al personale incaricato, stabiliva che "*l'Ambito territoriale, intende garantire la continuità assistenziale in favore delle famiglie/minori già fruitori, nonché salvaguardare il personale già occupato nel servizio in questione, come previsto dall'art. 37 del vigente CCNL Cooperative Sociali – 26 maggio 2004, disciplinante "i cambi di gestione". L'impresa subentrante deve preferibilmente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze della società uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa*

e con le esigenze tecnico-organizzative previste dall'imprenditore subentrante. [...]
La gestione dei due centri sarà garantita attraverso la seguente équipe minima:
n.1 coordinatore in possesso di laurea almeno triennale, nell'area socio-psico-pedagogica con esperienza nel ruolo specifico di coordinatore di Strutture o Servizi non inferiore a due anni che sia per l'Ambito e gli operatori la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio, con compiti di [...]. Almeno n. 8 operatori (rapporto minimo n. 1 operatore ogni 10 ragazzi) in possesso del titolo di studio funzionale alla realizzazione delle attività, quali educatori, educatori professionali, animatori, con una esperienza opportunamente documentata e che sarà valutata prima della stipula del contratto [...]. Personale ausiliario nel numero di uno ogni 25 ospiti".

Ebbene, afferma la ricorrente che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del CCNL e di quanto previsto nel succitato articolo, sussiste il dovere e, dunque, un obbligo giuridico coercibile, in capo all'aggiudicataria di garantire l'occupazione del personale già impiegato nell'appalto; la sussistenza di detto obbligo, unitamente al ritenuto difetto del corretto inquadramento del personale proposto, all'insufficienza del personale già dipendente e al monte ore di attività preventivato, era tale, in tesi, da rendere insostenibile il computo a ribasso del costo del lavoro prospettato dalla controinteressata e positivamente valutato dall'Amministrazione procedente.

Occorre precisare che la cooperativa ricorrente già rappresentava alla stazione appaltante l'esistenza del succitato obbligo nell'istanza di autotutela del 7.12.2016, che si risolveva con una pronuncia di insussistenza dei motivi ostativi all'affidamento del servizio alla società Soleluna.

In tale occasione, infatti, il R.U.P. aveva avuto modo di precisare che *"la parola preferibilmente deve essere intesa necessariamente come un'opportunità, e non già un'imposizione, e quand'anche questa ipotesi fosse realizzabile, dovrebbe essere possibile attraverso un'armonizzazione con l'organizzazione dell'impresa e con le esigenze tecnico organizzative della stessa e previste dall'imprenditore subentrante"*.

Quanto esposto risulta essere in linea con i principi vigenti in materia di contrattazione pubblica ed, in particolare, con l'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, che prevede la tassatività delle cause di esclusione, e con le regole di interpretazione dettate dal codice civile e dai principi che regolano l'*agere* amministrativo, in virtù dei quali si deve preferire un'interpretazione letterale o, comunque, che agevoli la più ampia partecipazione alle procedure di gara.

Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non è ravvisabile nella specie un obbligo ed una conseguente violazione della c.d. clausola sociale o di salvaguardia sociale, che imporrebbe l'assorbimento del personale impiegato dall'affidatario precedente.

Tra l'altro, come già chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, la clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando, altrimenti, lesiva di tali principi ed in tal modo giungendo all'esito di scoraggiare la partecipazione alla gara, limitando la platea dei partecipanti ed, in definitiva, ledendo la libertà di impresa.

Con la conseguenza che l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta

dall'imprenditore subentrante, non potendo operare in forma automatica e generalizzata (cfr. Cons. Stato, sez. III, sentenza del 30 marzo 2016, n. 1255).

Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene di condividere la lettura data dall'Amministrazione procedente alla *lex specialis*, nel senso della qualificazione della stessa non come previsione di un obbligo gravante sull'aggiudicatario, ma come impegno da assolvere da parte di quest'ultimo, tenendo peraltro presente l'esigenza di armonizzazione dell'assunzione del personale uscente con il piano e le esigenze tecnico-organizzative della propria impresa.

Quanto agli ulteriori profili di censura sollevati dalla ricorrente, appare utile rilevare in linea generale come il giudizio di anomalia sia finalizzato alla verifica dell'attendibilità e della serietà dell'offerta, ovvero all'accertamento della reale possibilità dell'impresa di eseguire correttamente la prestazione oggetto della gara alle condizioni proposte.

Dal momento che l'obiettivo dell'indagine è accertare l'affidabilità dell'offerta nel suo complesso, e non nelle sue singole componenti, è pacifico che tale valutazione deve essere globale e sintetica, e non concentrata esclusivamente e separatamente sulle singole voci di prezzo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sentenza del 14 aprile 2010, n. 2070).

Sotto altro aspetto, giova, poi, richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale che qualifica il giudizio sull'anomalia delle offerte presentate in una gara di appalto come espressione di un potere tecnico-discrezionale dell'Amministrazione, sindacabile esclusivamente nel caso in cui le valutazioni siano manifestamente

illogiche e fondate su insufficiente motivazione o affette da macroscopici errori di fatto (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentenza del 22 gennaio 2016, n. 211).

Venendo all'esame del caso concreto, il giudizio tecnico-discrezionale della stazione appaltante risulta, ad avviso di questo Collegio, del tutto ragionevole.

In base a quanto presentato in atti, emerge, infatti, che l'Amministrazione abbia effettuato un'attenta analisi degli elementi qualificanti l'offerta, una adeguata esternazione delle ragioni alla base del giudizio ed una non illogica considerazione tecnico-discrezionale dei dati esaminati.

D'altra parte, su tali singoli dati, risulta precluso a questo Giudice un sindacato nel dettaglio, non potendosi esso sostituire ad un'attività valutativa, da compiersi nel complesso della procedura di gara, stante la *ratio* del procedimento di verifica in parola ed in quanto valutazione tecnico discrezionale rimessa unicamente all'*expertise* dell'Amministrazione procedente.

Parimenti afferente ad una valutazione tecnico discrezionale, sindacabile pertanto da questo Giudice amministrativo solo entro i summenzionati stretti limiti, è altresì il giudizio con cui la stazione appaltante dichiarava la ditta Soleluna in regolare possesso dei requisiti previsti dalla lettura congiunta del disciplinare di gara e del Regolamento Regionale n. 4/2007, con una valutazione censurata dalla cooperativa ricorrente con il secondo motivo di ricorso.

In particolare, la ricorrente lamenta la carenza a carico della Soleluna dei requisiti di qualificazione previsti al punto 3 della busta "A", denominata "Documenti amministrativi", del disciplinare di gara, in ordine all'"a) aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi

finanziari approvati, un fatturato specifico nel settore oggetto della presente gara non inferiore all'importo a base di gara e relativo alla durata certa dell'appalto;
b) aver gestito con buon esito, negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del presente bando, servizi identici e/o analoghi a quelli oggetto della presente gara [...]", nonché richiesti dall'art. 22 del Regolamento Regionale n. 4/2007 ed ugualmente concernenti il possesso della specifica esperienza triennale nel servizio oggetto dell'appalto.

Risulta dalla documentazione versata in atti che, in sede di ammissione al prosieguo della procedura, l'Amministrazione comunale si era peritata di richiedere alla ditta Soleluna idonea dimostrazione del possesso dell'esperienza dichiarata e che l'esame della documentazione pervenuta aveva indotto il seggio di gara a ritenere accertata la regolarità del possesso.

Si tratta all'evidenza anche in questo caso della contestazione di un giudizio valutativo connotato da un'elevata discrezionalità tecnica, che, in quanto inerente direttamente al merito dell'azione amministrativa, è soggetto al sindacato di legittimità solo entro i ristretti limiti della manifesta abnormità, illogicità e travisamento dei presupposti di fatto, che, nel caso di specie, non sono però ravvisabili.

Diversamente opinando, vi sarebbe anche in questo caso una indebita sostituzione del sindacato di questo Giudice alla valutazione ed alla scelta dell'Amministrazione, titolare istituzionale del potere in concreto esercitato.

Di tal che, neppure sotto il suesposto profilo, l'impugnazione coglie nel segno.

In forza delle considerazioni che precedono, il ricorso va, dunque, dichiarato infondato nel merito.

Ad abundantiam, come eccepito dalla controinteressata, il ricorso è altresì improcedibile poiché non più suffragato dal necessario profilo di interesse, in quanto l'atto di aggiudicazione impugnato in sede introduttiva risulta definitivamente superato dalla successiva determinazione n. 153 del 31.1.2017, presentando questa un rinnovato e approfondito quadro istruttorio e motivazionale, con cui la stazione appaltante verificava la congruità dell'offerta proposta dalla ditta Soleluna al fine di confermare il definitivo affidamento.

Tale provvedimento, da intendersi come atto confermativo in senso proprio, pur pienamente percepito come lesivo dalla parte interessata, non è stato da questa formalmente impugnato, consolidando così i propri effetti.

Quanto sopra è supportato dal principio, da tempo enunciato in giurisprudenza e confermato da una recente pronuncia della terza sezione del Consiglio di Stato (cfr. sentenza del 30 maggio 2017, n. 2564), secondo cui: *"Allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnare nei termini), occorre verificare se l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi. In particolare, non può considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l'esperimento di un'ulteriore valutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può dare luogo ad un atto propriamente di conferma, in grado come tale, di costituire provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione. Ricorre invece l'atto meramente confermativo quando l'amministrazione, a fronte di una istanza di riesame, si*

limita a dichiararne l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria".

Da quanto precede discende, dunque, altresì, l'improcedibilità del ricorso introduttivo, atteso il carattere innovativo del procedimento con cui l'Amministrazione emetteva la determinazione amministrativa di aggiudicazione definitiva.

Da ultimo, tenuto conto della tipologia del contenzioso, della qualità delle parti in esso coinvolte, della natura sociale dell'appalto per cui è causa e dell'andamento complessivo della controversia sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Desirèe Zonno, Consigliere

Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Alfredo Giuseppe Allegretta

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO